

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2019
386/2019/E/COM

RICOGNIZIONE SULLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1080^a bis riunione del 26 settembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, come modificata dalla direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge Annuale per il mercato e la concorrenza" (di seguito: legge 124/2017);
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, di approvazione del Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TIMR);
- il rapporto dell'Autorità 5 febbraio 2015, 42/2015/I/com;
- il rapporto dell'Autorità 16 marzo 2017, 168/2017/I/com;
- il rapporto dell'Autorità 30 novembre 2017, 801/2017/I/com;
- il rapporto dell'Autorità 1 marzo 2018, 117/2018/I/com (di seguito: Rapporto 117/2018/I/com);
- il rapporto dell'Autorità 20 novembre 2018, 596/2018/I/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione dell'articolo 1, comma 66, della legge 124/2017, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico il "Rapporto di monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas" (Rapporto 117/2018/I/com);
- in attuazione dell'articolo 6 del TIMR, l'Autorità pubblica annualmente un Rapporto recante l'evoluzione delle condizioni di funzionamento dei mercati della vendita al dettaglio, con particolare riferimento al grado di apertura, ai livelli di concorrenzialità e trasparenza, nonché al grado di partecipazione e di soddisfazione dei clienti finali (di seguito: Rapporto);
- nell'ambito delle attività di monitoraggio sopra citate, l'Autorità ha riscontrato un costante e cospicuo incremento del numero delle imprese di vendita attive nel mercato libero nel periodo 2012-2017, per tutte le tipologie di clientela oggetto del medesimo monitoraggio;
- anche i primi dati riferiti al 2018 e provenienti dall'Indagine annuale per lo stato dei servizi della Relazione annuale, che saranno oggetto, tra altri, delle analisi e degli approfondimenti del prossimo Rapporto, confermano nel tempo il fenomeno della crescita del numero dei venditori, soprattutto per il settore elettrico;
- parallelamente, i Rapporti dell'Autorità hanno evidenziato il permanere nel mercato di società di ridotte dimensioni con limitata crescita, tanto che il costante allargamento della compagine delle società di vendita sembra associato a una frammentazione delle relative quote di mercato;
- la disponibilità di ulteriori elementi conoscitivi per entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale sulle imprese di vendita è propedeutica a una corretta valutazione degli impatti derivanti dall'incremento del numero degli operatori e dell'entità di eventuali barriere alla crescita; in particolare tali elementi, integrati con quelli già monitorati dall'Autorità, sono funzionali a una valutazione complessiva dell'effettiva capacità delle imprese di vendita a operare in modo duraturo nel mercato della vendita al dettaglio e di espandere la loro attività in modo da incrementare il livello di concorrenzialità del mercato;
- il Protocollo di Intesa prevede la possibilità di scambi di dati e di notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare una ricognizione riferita alle imprese di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas;
- focalizzare la raccolta di informazioni, relative a ciascun venditore a clienti finali dei settori elettricità e gas, relativamente agli elementi di seguito riportati a titolo non esaustivo:
 - effettiva operatività dell'impresa;
 - attività svolte (incluse le attività non regolate e l'indicazione delle attività prevalenti);
 - fatturato complessivo e quello relativo a ciascuno dei settori elettricità e gas;

- composizione societaria e appartenenza a gruppi societari;
 - anno di entrata in attività nei settori elettricità e gas e anno di eventuale uscita dal settore, con indicazione del motivo dell'uscita (per chiusura, acquisizione, ecc.);
 - eventuale stato di accertata liquidazione/fallimento;
 - utile/perdita di esercizio e principali indicatori di bilancio elaborati sulla singola società e sul gruppo di appartenenza negli anni più recenti;
 - capitale sociale versato;
- richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, per l'espletamento della predetta ricognizione, prevedendo che la raccolta di informazioni sia effettuata anche per il tramite delle banche dati cui la Guardia di Finanza ha accesso e abbiano a oggetto, tra l'altro, le informazioni societarie indicate al precedente alinea;
 - che l'esito della ricognizione costituisca la base per successive valutazioni di competenza dell'Autorità finalizzate all'eventuale adozione di atti di *enforcement* e/o di regolazione sulla materia

DELIBERA

1. di effettuare una ricognizione di tipo documentale sulle imprese di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas;
2. di richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo di Intesa, per l'espletamento della ricognizione di cui al precedente punto 1, prevedendo che la raccolta di informazioni sia effettuata principalmente per il tramite delle banche dati cui la Guardia di Finanza ha accesso e abbiano a oggetto, tra l'altro, le informazioni societarie indicate in motivazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2019;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini